

SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
7 maggio 2003

Causa T-327/01

Luciano Lavagnoli
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Stesura tardiva del rapporto informativo –
Ricorso per risarcimento danni»

Testo completo in francese II - 691

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda per il risarcimento dei danni come riparazione del danno morale causato dalla stesura tardiva del rapporto informativo per il periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1999.

Decisione: La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

*1. Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Stesura – Tardività – Illecito causa di un danno morale
(Statuto del personale, art. 43)*

*2. Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Stesura – Termine – Carattere imperativo dei termini fissati dalla regolamentazione interna di un'istituzione
(Statuto del personale, art. 43)*

1. La mancanza, a seguito di un illecito dell'amministrazione, di rapporto informativo nel fascicolo personale di un dipendente può costituire un danno morale che fa sorgere il diritto al risarcimento se la sua carriera può essere stata danneggiata o se tale mancanza ha generato in lui uno stato di incertezza o di inquietudine quanto al suo futuro professionale.

(v. punto 48)

Riferimento: Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 233)

2. La giurisprudenza che accorda, a tenore dell'art. 43 dello Statuto, alla Commissione un termine ragionevole per redigere il rapporto informativo dei suoi dipendenti non può applicarsi a partire dal momento in cui disposizioni aventi forza vincolante per la Commissione subordinano lo svolgimento del procedimento di valutazione a termini precisi.

(v. punto 54)